




CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

## La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in un'ottica di governance multilivello

*Una guida per comprendere  
il "sistema delle Conferenze"*



CINSEDO

# La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in un'ottica di *governance* multilivello

.....

## Indice

<b><u>LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN UN'OTTICA DI GOVERNANCE MULTILIVELLO.....</u></b>	<b>1</b>
<b>LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME: UNA SCHEDA DI SINTESI.....</b>	<b>3</b>
<b><u>UNA GUIDA PER COMPRENDERE IL “SISTEMA DELLE CONFERENZE”.....</u></b>	<b>5</b>
<b>LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME: LA FUNZIONE E L'ORGANIZZAZIONE .....</b>	<b>5</b>
PREMESSA .....	5
L'ASSEMBLEA.....	5
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA E SISTEMA DI VOTAZIONE.....	6
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, L'UFFICIO DI PRESIDENZA .....	8
LE COMMISSIONI.....	8
L'ISTRUTTORIA TECNICA .....	9
LE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA.....	10
I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E CON L'UNIONE EUROPEA.....	10
LA PARTECIPAZIONE AL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) .....	11
IL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.....	12
ORGANI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME .....	19
COORDINAMENTI E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DELLA CONFERENZA.....	20
<b>IL SISTEMA DELLE CONFERENZE .....</b>	<b>23</b>
LA STORIA .....	23
LA CONFERENZA STATO-REGIONI.....	23
LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI.....	24
LA CONFERENZA UNIFICATA .....	25
ITER ISTRUTTORIO: RIUNIONI TECNICHE MISTE (C.D. GRUPPI MISTI) .....	25
ATTI DELLE CONFERENZE STATO- REGIONI E UNIFICATA .....	26
SCHEMA DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DELLE CONFERENZE.....	28
<b><u>APPENDICE .....</u></b>	<b>29</b>
<b>COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI ...</b>	<b>30</b>

LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3: MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE .....	39
LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....	40
DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281: DEFINIZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ED UNIFICAZIONE, PER LE MATERIE ED I COMPITI DI INTERESSE COMUNE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, CON LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI .....	42
ART. 8 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003 N. 131, DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA L. COST. 18 OTTOBRE 2001, N. 3 .....	50
DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 16 GIUGNO 2005 SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	51
INDICAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 21 SETTEMBRE 2005 .....	54
RESOCONTO SOMMARIO SEDUTA STRAORDINARIA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015 .....	55
<b>CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME .....</b>	<b>61</b>
ORDINE DEL GIORNO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 27 MAGGIO 2010 SUI CONTENUTI COSTITUTIVI DELLA PROPRIA LIBERA E VOLONTARIA ASSOCIAZIONE .	61
 <b><u>ARCHIVIO STORICO .....</u></b>	<b><u>63</u></b>
POMEZIA 16 GENNAIO 1981: ATTO COSTITUTIVO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME .....	64
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 15 E 16 GENNAIO 1981 TENUTASI A POMEZIA (ROMA) .....	67
PRESIDENZE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DAL 1981 AL 2015 .....	81

## La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: una scheda di sintesi

### **Costituzione**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si costituisce a Pomezia nel 1981 come organismo di coordinamento politico.

### **Organi**

L'Assemblea (*di cui fanno parte i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*).

Il Presidente (*Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna*).

Il Vicepresidente (*Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria*).

Il Segretario Generale (*Alessia Grillo*).

### **Obiettivi**

La Conferenza esprime *“la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità”*.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha come obiettivo fondamentale della propria missione la realizzazione di un assetto istituzionale federalista fondato sulla peculiarità e sulla specificità di ciascuna Regione o Provincia autonoma e sulla solidarietà fra le Regioni.

Il suo regolamento è ispirato *“ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti”*.

È la sede ufficiale dell'interlocazione istituzionale interregionale, dove sono definite, promosse e proposte posizioni comuni da rappresentare al Governo, al Parlamento, agli altri organismi centrali dello Stato, alle Autonomie locali e alle istituzioni Europee.

### **Confronto con il Governo**

Il confronto con il Governo si svolge anche nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza Unificata, sedi privilegiate della negoziazione politica tra Stato, Regioni e Autonomie locali.

### **Rapporti con il Parlamento**

Il rapporto con il Parlamento si sviluppa attraverso il confronto con le Commissioni parlamentari sui provvedimenti del Governo (Disegni di Legge o Decreti Legislativi) o su proposte di legge d'iniziativa parlamentare. A questo scopo sono programmate specifiche audizioni, ma in taluni casi (ad esempio su importanti provvedimenti di carattere finanziario o istituzionale) possono svolgersi incontri con i gruppi parlamentari o con i Presidenti delle due Camere.

## **Interlocazione con l'Unione europea**

I rapporti della Conferenza con l'Unione europea si concretizzano con la partecipazione ai lavori del Comitato europeo delle Regioni, alle consultazioni aperte dalla Commissione europea e alle attività delle associazioni europee interregionali.

## **Com'è organizzata**

L'organizzazione dei lavori della Conferenza è articolata in:

- 11 Commissioni tematiche istruttorie

*Affari istituzionali e generali; Affari finanziari; Affari europei e internazionali; Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio; Ambiente ed Energia; Beni e Attività culturali; Salute; Politiche sociali; Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca; Politiche agricole; Attività produttive;*

- 4 Commissioni speciali

*Protezione civile; Agenda Digitale; Immigrazione e italiani all'estero; Turismo e industria alberghiera.*

## **Segreteria**

La Conferenza è supportata dalla Segreteria che opera presso il Cinsedo (Centro interregionale studi e documentazione), composta da dirigenti e funzionari che seguono i lavori e rappresentano un punto di riferimento per le attività istruttorie e di coordinamento.

## **Sede**

La sede della Conferenza è a Roma, in Via Parigi 11 (tel. 06.4888291).



## Una guida per comprendere il “sistema delle Conferenze”

### La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: la funzione e l’organizzazione

#### Premessa

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - *d’ora in poi “Conferenza”* – è stata costituita a Pomezia il 15 e 16 gennaio del 1981 come organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome. Fino al 2005, il funzionamento della Conferenza è stato assicurato dalle decisioni prese di volta in volta e dalla prassi.

Nel 2005, la Conferenza ha adottato un proprio regolamento (*reg.*) per dare “*maggior efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori*”<sup>1</sup>.

Il regolamento è ispirato “*ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti*”, ed esprime “*la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggior efficacia un’azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità*”.

Nel 2010 la Conferenza ha rinnovato e confermato “*i contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione*”.

La Conferenza ha la **finalità** di (*art. 1.1 reg.*):

- a) “*definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni. Elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;*
- b) *predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;*
- c) *favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.*”

Costituiscono **articolazioni** della Conferenza (*art. 2.1 reg.*):

- a) *l’Assemblea;*
- b) *il Presidente;*
- c) *il Vicepresidente;*
- d) *l’Ufficio di Presidenza;*
- e) *le Commissioni.*”

#### L’Assemblea

L’Assemblea è **composta** dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

I Presidenti possono farsi rappresentare da un componente della Giunta, il quale dichiara

---

<sup>1</sup> Il Regolamento è stato approvato nella seduta del 9 giugno 2005. Successivamente, la Conferenza ha approvato delle linee interpretative (seduta del 16 giugno 2005) e delle indicazioni (seduta del 22 settembre 2005 e del 17 settembre 2015).

a verbale di essere stato delegato dal Presidente (*art.3.1 reg.*)<sup>2</sup>.

L'Assemblea svolge le seguenti **funzioni** (*art.3.3 reg.*):

- a) "elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza;
- b) indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle commissioni; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;
- c) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;
- d) designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
- e) esame di ogni oggetto di interesse regionale;
- f) approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità".

### Funzionamento dell'Assemblea e sistema di votazione

Le **riunioni** sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre Presidenti di Regione o Province autonome (*art.4.1 reg.*).

I lavori sono programmati anche in relazione alle riunioni delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata (*art. 3.2 reg.*) secondo un calendario semestrale concordato anticipatamente<sup>3</sup>. L'**ordine del giorno** è formulato dal Presidente e viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo (per prassi consolidata l'ordine del giorno viene inviato il venerdì della settimana antecedente la Conferenza). Ogni Presidente può richiedere l'iscrizione di una questione all'ordine del giorno, comunicandolo almeno otto giorni prima della seduta (*art. 4.3 reg.*).

"Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti" (*art. 4.12 reg.*).

**I lavori dell'Assemblea sono stati completamente dematerializzati a partire dal 2012. I partecipanti possono seguire i lavori dal proprio tablet o computer accedendo all'area riservata dove trovano l'ordine del giorno commentato e la documentazione di riferimento**

#### *Quorum strutturale*

Ai fini del conteggio del quorum strutturale, il numero dei componenti dell'Assemblea è ventidue (20 Regioni e 2 Province autonome)<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Per componente si intende anche un Sottosegretario, qualora questa figura sia prevista dallo Statuto della Regione o Provincia autonoma (indicazioni del 17 settembre 2015).

<sup>3</sup> Negli ultimi anni sono cresciute in maniera significativa le riunioni "straordinarie" delle Conferenze: nel 2019 si sono tenute 30 Conferenze delle Regioni, delle quali 19 ordinarie e 11 straordinarie; 28 Conferenze Stato-Regioni, delle quali 18 ordinarie e 10 straordinarie.

<sup>4</sup> Linee interpretative del 16 giugno 2005.

- Le riunioni dell'Assemblea sono **valide** con la presenza di **almeno un terzo dei componenti: otto** Regioni e Province autonome (*art. 4.5 reg.*);
- Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza, nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs. n. 281 del 1997 sono valide con la presenza di **almeno diciannove** Regioni o Province autonome" (*art. 4.5 reg.*).

Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richieda espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi (*art. 4.6 reg.*).

### *Quorum funzionale*

Con il **voto favorevole di tutti i presenti (unanimità)**, l'Assemblea:

*con almeno 19 presenze*

- adotta le determinazioni concernenti il regolamento (*art. 4.8 reg.*);
- elegge il Presidente e il Vicepresidente in prima o in seconda votazione con votazione palese e separata (*art. 5 reg.*);

*con almeno 8 presenze*

- approva le modifiche al regolamento sulle nomine e designazioni (*art. 4.8 reg.*);
- approva gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo (*art. 4.8 reg.*);
- approva i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali (*art. 4.8 reg.*);
- adotta le disposizioni attuative relative ai compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza (*art. 9 reg.*).

A **maggioranza assoluta degli aventi diritto**, l'Assemblea:

- elegge il Presidente dalla terza votazione in poi, con voto segreto e limitato a una preferenza (*almeno 12 voti con almeno 19 presenze*). Nella stessa votazione è eletto Vicepresidente chi abbia raggiunto la **maggioranza relativa** dei voti degli aventi diritto (*art. 5.1 reg.*).

Fino a quando non si raggiunge la maggioranza prescritta, svolge le funzioni del Presidente il componente della Conferenza più anziano di età (*art. 5.2 reg.*).

I componenti dell'**Ufficio di Presidenza**, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente che ne fanno parte di diritto, sono eletti dall'Assemblea *con almeno 19 presenze* (*art. 4.5 e 6.1 reg.*).

**In tutti gli altri casi**, "le determinazioni sono valide con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**" (*art. 4.11 reg.*). Tra questi casi rientra l'indicazione delle Regioni coordinatrici e coordinatrici vicarie delle Commissioni e la relativa sostituzione (*art. 3.3 lett. b reg.*).

## Il Presidente, il Vicepresidente, l'Ufficio di Presidenza

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti **per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente**. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma (*art. 5 reg.*).

Il Presidente svolge le seguenti **funzioni**:

- a) **convoca e presiede** l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente;
- b) **rappresenta** la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
- c) **adotta** tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;
- d) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, **indica** il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- e) **garantisce** il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

L'**Ufficio di Presidenza** è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.

## Le Commissioni

Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza sono state istituite delle Commissioni istruttorie (*art. 7 reg.*), formate dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dagli stessi Presidenti<sup>55</sup>. L'indicazione del componente della Commissione può anche essere fatta di volta in volta dal Presidente (*linee interpretative del 16 giugno 2005*).

L'Assemblea può istituire Commissioni speciali a termine in settori di particolare rilevanza istituzionale (*art. 8 reg.*).

La Conferenza indica le Regioni coordinatrici e coordinatrici vicarie delle Commissioni (*art. 3.3 lett. b reg.*). Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione. Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da

---

<sup>55</sup> Per componente si intende anche un Sottosegretario, qualora questa figura sia prevista dallo Statuto della Regione o Provincia autonoma (*indicazioni del 17 settembre 2015*).

garantire la funzionalità della Commissione e il buon andamento dei lavori. Possono essere sostituiti in caso di verificate inadempienze (*art. 3.3 lett. b) reg.*).

La **ripartizione** delle **materie** nell'ambito di una Commissione è possibile in quanto si tratta di rapporti di carattere organizzativo – procedurale interni alla Commissione. Qualora vengano delegate delle materie al Coordinatore vicario, la delega è attribuita anche per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Tutte le decisioni relative all'organizzazione interna delle Commissioni devono essere comunicate preventivamente all'Ufficio di Presidenza (*linee interpretative del 16 giugno 2005*).

Il “Coordinatore” e il “Coordinatore vicario” vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni (*art. 7.5 reg.*).

Le Commissioni espletano i seguenti **compiti** (*art. 7.6 reg.*):

- a) assumono determinazioni sugli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente;
- b) formulano proposte nelle materie di loro competenza;
- c) formulano le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.

Le determinazioni delle Commissioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (*art. 7.10 reg.*).

Per la **validità** delle **sedute** (*art. 7.8 reg.*) è necessaria la presenza di **tre Regioni o Province autonome, costante per tutta la riunione**; è considerato valido ai fini della presenza il collegamento in videoconferenza.

Il lavoro delle Commissioni è di carattere istruttorio e finalizzato alle determinazioni della Conferenza; di conseguenza, eventuali iniziative esterne o comunicazioni con organi di stampa devono essere autorizzate dalla Conferenza stessa (*indicazioni del 22 settembre 2005*).

L'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni, salvo esigenze eccezionali, è comunicato ai membri dell'Assemblea non meno di tre giorni prima della seduta (*art. 4.4 reg.*). Tuttavia, di fatto, negli ultimi anni, gran parte delle riunioni delle Commissioni per esigenze e urgenze logistico- organizzative, spesso legate al carattere straordinario delle sedute delle Conferenza e degli impegni politici, si sono tenute il giorno antecedente la Conferenza.

### L'istruttoria tecnica

Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e della Segreteria della Conferenza stessa (*art. 7.12 reg.*).

Ciascun Coordinatore, per prassi consolidata, individua un **Coordinatore tecnico**, quale responsabile del coordinamento delle attività istruttorie di livello tecnico.

Per il corretto funzionamento delle Commissioni, è necessaria una strutturazione organizzativa che consenta l'**autonomo funzionamento della Commissione** con

particolare riferimento alle convocazioni, alla predisposizione della documentazione necessaria, alla verbalizzazione sommaria degli incontri e agli esiti degli stessi. La Regione Coordinatrice in particolare dovrà assicurare, assieme alla Regione Vicaria, la presenza costante, ai fini del ruolo che essa svolge, a tutti i numerosi incontri tecnici sia con il Governo che fra le Regioni. La Segreteria della Conferenza assicura presenza, assistenza e supporto per i necessari collegamenti con l'attività della Conferenza (indicazioni del 22 settembre 2005).

La documentazione ufficiale inerente l'attività della Conferenza è pubblicata sul [sito \*\*www.regioni.it\*\*](http://www.regioni.it) e nell'apposita **area riservata** che contiene anche la documentazione riservata o in fase istruttoria. Ciascuna Regione ha indicato referenti dotati di password di accesso a tale area. Un servizio automatico di notifica via mail avverte di ogni aggiornamento dell'area.

### **Le determinazioni della Conferenza**

La Conferenza **definisce e promuove posizioni comuni** su temi di interesse delle Regioni; **elabora e approva documenti** e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli organismi centrali dello Stato e alle istituzioni europee (*art. 1.1 reg.*).

La Conferenza **predisporre “pareri e basi di intesa** in osservanza della legislazione vigente” (*art.1.1 reg.*).

La Conferenza esprime i seguenti tipi di parere:

- Parere favorevole
- Parere negativo
- Parere diversificato (*art. 4.9 reg.*)

Ai pareri possono essere aggiunte raccomandazioni o emendamenti, il cui accoglimento può condizionare il tipo di parere.

Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (*art. 4.10 reg.*).

La Conferenza **designa** i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (*art. 3.3 reg.*), in seno agli organismi misti Stato- Regioni<sup>6</sup>.

### **I rapporti con il Parlamento e con l'Unione europea**

Il rapporto con il Parlamento (*reg. 1.1 lett. a*) si sviluppa attraverso il confronto con le **Commissioni parlamentari** in merito a disegni di legge e decreti legislativi di iniziativa dell'esecutivo o su progetti di legge d'iniziativa dei parlamentari. La forma di confronto

---

<sup>6</sup> Gli organismi misti Stato-Regioni sono “i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle Regioni, ancorché in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblica amministrazione”(art. 7 del D.lgs. 16 dicembre 1989, n. 418).

è data dalle *audizioni* previste nei regolamenti parlamentari che le distinguono in audizioni *informali* (senza resocontazione) oppure *formali* laddove vi sia resocontazione come avviene nell'ambito delle indagini conoscitive.

L'iniziativa in ordine alle audizioni ha origine da richiesta del Presidente della Commissione parlamentare o su richiesta della Conferenza. La Conferenza, laddove sia impossibile lo svolgimento dell'audizione, può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Gli orientamenti da rappresentare nelle audizioni sono decisi all'unanimità dalla Conferenza e illustrati da una delegazione politica formata in primo luogo dai Coordinatori competenti della materia trattata.

Altra forma possibile di interlocuzione con il Parlamento è quella che avviene tra la Conferenza e i *gruppi parlamentari o con i Presidenti delle due Camere* su importanti provvedimenti di carattere finanziario o istituzionale.

I rapporti della Conferenza con l'Unione europea (*reg. 1.1 lett. a*) sono principalmente veicolati attraverso la partecipazione ai lavori del **Comitato delle Regioni** o alle consultazioni aperte dalla **Commissione europea**. In particolare, la Conferenza designa i componenti per le Regioni e le Province autonome al Comitato, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 della Legge n. 234 del 2012, e discute dei progetti di parere presentati da tali componenti. La Conferenza del 18 dicembre 2019 ha rinnovato la delegazione italiana al Comitato delle Regioni per il mandato 2020- 2025, designando i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Siciliana, Toscana e Veneto quali componenti titolari e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Siciliana, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano quali componenti supplenti. Non sono rappresentate al Comitato delle Regioni le Giunte delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Trento.

### **La partecipazione al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)**

La Conferenza partecipa al Comitato tramite il suo Presidente che ne è membro permanente. Il Presidente può delegare la partecipazione in rappresentanza della Conferenza, mentre i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare al Comitato su questioni di specifico interesse dei rispettivi Enti<sup>7</sup>.

Il Comitato, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 – bis del D.L. n. 111 del 2019, cambierà la denominazione in **Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)**, ha un suo proprio regolamento interno, adottato con Deliberazione n. 82 del 28 novembre 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, cui si rinvia per le regole di funzionamento.

---

<sup>7</sup> Il CIPE è stato istituito con l'art. 16 della Legge n. 48 del 1967 "Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica".

## **Il Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

*Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvato il 9 giugno 2005, aggiornato con le Linee interpretative del 16 giugno 2005 e le Indicazioni del 22 settembre 2005 e del 17 settembre 2015*

### **Articolo 1**

#### **(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)**

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito denominata Conferenza ha la finalità di:
  - a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;
  - b) predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;
  - c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.
  
2. La Conferenza in particolare valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome alla luce del quadro costituzionale e promuove forme di coordinamento tra esse.

### **Articolo 2**

#### **(Articolazioni della Conferenza)**

1. Costituiscono articolazioni della Conferenza:
  1. l'Assemblea;
  2. il Presidente;
  3. il Vicepresidente;
  4. Ufficio di Presidenza;
  5. le Commissioni.

### **Articolo 3**

#### **(Assemblea)**

2. L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Ciascun Presidente può essere accompagnato o farsi rappresentare nelle sedute da un componente<sup>8</sup> della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso.
  
3. I lavori sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.
  
4. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

---

<sup>8</sup> Le linee interpretative del 16 giugno 2005 specificano che ai fini del conteggio del quorum strutturale, il numero dei componenti dell'Assemblea è ventidue (venti Regioni e due Province autonome). Con le indicazioni del 17 settembre 2015, la Conferenza ha inoltre specificato che un Presidente può farsi rappresentare anche da un Sottosegretario, qualora questa figura sia prevista dallo Statuto della Regione o Provincia autonoma.

- a) elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza;
- b) indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle commissioni di cui al successivo articolo 7; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;
- c) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;
- d) designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
- e) esame di ogni oggetto di interesse regionale;
- f) approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità.

#### **Articolo 4** **(Funzionamento dell'Assemblea)**

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza mensile e comunque in occasione degli incontri con il Governo; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti di Regioni o Province Autonome.
2. Di norma, due volte all'anno viene convocata una sessione dedicata alla trattazione degli affari comunitari, europei e internazionali.
3. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Presidente, viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, almeno otto giorni prima della seduta, da un Presidente di Regione o Provincia Autonoma.
4. Ai membri dell'Assemblea è comunicato l'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni. Salvo esigenze eccezionali, la comunicazione avviene non meno di tre giorni prima della seduta.
5. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs. 281/1997 sono valide con la presenza di almeno diciannove (19) Regioni o Province autonome.
6. Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richieda espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi.
7. Le determinazioni relative agli argomenti trattati dalle Commissioni sono adottate previo dibattito solo nel caso in cui lo richieda motivatamente un Presidente o un suo delegato.
8. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza, le modifiche al regolamento sulle nomine e designazioni, gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo, nonché i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali sono validi con il voto favorevole di tutti i presenti.

9. Nei pareri da esprimere nei confronti di organi costituzionali, la Conferenza può rappresentare una posizione diversificata.

10. Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

11. Nei casi rimanenti, le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti.

13. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere due dirigenti o funzionari per ciascuna Regione o Provincia autonoma.

## **Articolo 5** **(Il Presidente e il Vicepresidente)**

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti in prima o in seconda votazione all'unanimità dei presenti, con voto palese e votazione separata. Dalla terza votazione viene eletto Presidente, con voto segreto e limitato ad una preferenza, il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Viene eletto Vicepresidente il componente che abbia raggiunto, nella stessa votazione, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente. Fino a quando non si raggiunga la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il componente della Conferenza più anziano di età.

3. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma.

4. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente; rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;

b) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;

c) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, indica il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) garantisce il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

## **Art.6** **(Ufficio di Presidenza)**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.

2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.

3. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza un Segretario eventualmente nominato dal Presidente, senza oneri a carico della Conferenza delle Regioni.

## **Art.7** **(Commissioni)**

1. Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l'esame delle questioni, sono istituite le seguenti Commissioni<sup>9</sup>, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e Province Autonome:

- a) Commissione affari istituzionali e generali;
- b) Commissione affari finanziari;
- c) Commissione affari comunitari e internazionali;
- d) Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio;
- e) Commissione ambiente e protezione civile;
- f) Commissione beni e attività culturali;
- g) Commissione salute;
- h) Commissione politiche sociali;
- i) Commissione istruzione, lavoro, ricerca e innovazione;
- j) Commissione politiche agricole;
- k) Commissione attività produttive.

2. Nell'ambito della Commissione Affari istituzionali è individuato uno specifico settore per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.

3. Ogni Commissione è formata dai componenti<sup>10</sup> delle Giunte delle Regioni e Province Autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni

---

<sup>9</sup> Per la composizione delle materie di ciascuna Commissione si rinvia alla tabella relativa a "Coordinamenti e composizione delle Commissioni".

<sup>10</sup> Secondo le *Linee interpretative del 16 giugno 2005*, il comma 3, va interpretato nel senso che l'indicazione di tali componenti può avvenire di volta in volta - da parte dello stesso Presidente - a seconda dei temi trattati dalla Commissione (a parte ovviamente il Coordinatore e il Coordinatore vicario che devono sempre essere indicati). Con le *indicazioni del 17 settembre 2015*, la Conferenza ha specificato che per componente si intende anche un Sottosegretario, qualora questa figura sia prevista dallo Statuto della Regione o Provincia autonoma.

della Commissione <sup>11</sup>.

4. La responsabilità del coordinamento di ciascuna materia omogenea è affidata al Coordinatore, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione<sup>12</sup>.

5. Il Coordinatore e il Coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni.

6. Le Commissioni espletano i seguenti compiti<sup>13</sup>:

- a) assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza;
- b) formulano proposte all'Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza;
- c) formulano, le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.

7. Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento, dei Coordinatori vicari, che fissano l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata almeno sei giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Tutte le convocazioni delle Commissioni devono essere inviate sempre per conoscenza a tutte le Presidenze e alla Segreteria generale della Conferenza. Inoltre, in relazione ai commi 3, 4 e seguenti, si evidenzia che la ripartizione delle materie all'interno della Commissione è possibile trattandosi di decisioni di carattere organizzativo - procedurale. "Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione e il buon andamento dei lavori. Qualora vi sia delega di materie al Coordinatore vicario, la delega si intende attribuita anche per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Ne consegue, come del resto prevede l'art. 3 comma 3, lett. b) reg., che la sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore vicario. E' necessario che tutte le decisioni relative alla organizzazione interna delle Commissioni relativamente alle deleghe conferite al vicario siano comunicate preventivamente all'Ufficio di Presidenza" (*Linee interpretative del 16 giugno 2005*).

<sup>12</sup> Cfr. nota 11.

<sup>13</sup> In relazione ai compiti delle Commissioni è opportuno evidenziare come questi si sostanzino nell'attività istruttoria degli argomenti e delle tematiche di competenza delle Commissioni stesse, al fine di espletare quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 reg. Da ciò, discende che eventuali proposte o iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni a iniziative, convegni, etc.) debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall'Assemblea per essere successivamente comunicate all'esterno. Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza (*Linee interpretative della Conferenza del 16 giugno 2005*).

<sup>14</sup> Le riunioni delle Commissioni debbono svolgersi, salvo motivate eccezioni, il mercoledì o il giovedì della settimana che precede la Conferenza per dare modo di applicare il Regolamento laddove si prevede (art. 4, comma 4 reg.) che l'esito dell'istruttoria è comunicato ai membri dell'Assemblea non meno di tre giorni prima della seduta. Con l'occasione si sottolinea con forza l'opportunità che tutte le riunioni delle Commissioni – come del resto avviene salvo rarissime eccezioni anche per la Conferenza – si svolgano a Roma (*indicazioni della Conferenza del 22 settembre 2005*).

8. Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di tre Regioni o Province autonome<sup>15</sup>.

9. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute delle Commissioni con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto che vengono comunicate ai presenti.

10. Le determinazioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

11. Laddove possibile si prevede l'uso del collegamento in videoconferenza.

12. Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e, tramite accordi con la Conferenza, della Segreteria della Conferenza stessa<sup>16</sup>.

13. I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti.

## **Articolo 8 (Commissioni speciali)<sup>17</sup>**

1. L'Assemblea può istituire, anche nell'ambito delle materie previste al comma 1 dell'art. 7, Commissioni speciali a termine per la trattazione e l'approfondimento in settori di particolare rilevanza istituzionale.

2. Per la composizione e la Presidenza delle Commissioni speciali, si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per le Commissioni ordinarie.

## **Articolo 9 (Disposizioni attuative)**

Disposizioni attuative del presente regolamento, da approvare con maggioranza di cui all'art. 4, comma 8, disciplinano i compiti e le funzioni della struttura di supporto della

---

<sup>15</sup> L'articolo 7, comma 8, del Regolamento, va interpretato nel senso che la presenza minima di tre Regioni o Province autonome per la validità della seduta delle Commissioni deve essere costante per tutta la riunione (*Linee interpretative della Conferenza del 16 giugno 2005*).

<sup>16</sup> Si richiama la necessità di applicare correttamente l'art. 7, comma 12, con riferimento al ruolo della Segreteria della Conferenza. Tale comma va inteso nel senso che ciascuna Commissione deve organizzarsi per garantire il proprio autonomo funzionamento con particolare riferimento a: convocazioni, predisposizione della documentazione necessaria, verbalizzazione sommaria degli incontri e degli esiti degli stessi. La Regione coordinatrice dovrà assicurare, assieme alla Regione vicaria, la presenza costante a tutti gli incontri tecnici con il Governo e fra Regioni. La Segreteria della Conferenza assicurerà presenza, assistenza e supporto per i necessari collegamenti con l'attività della Conferenza (*indicazioni della Conferenza del 22 settembre 2005*).

<sup>17</sup> Le Commissioni speciali istituite ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dalla Conferenza del 17 settembre 2015 sono: Protezione civile; Agenda digitale; Immigrazione e italiani all'estero; Turismo e industria alberghiera.

Conferenza.

## **Organi della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

### **Il Presidente**

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

### **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.

### **L'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, dai Presidenti delle Regioni Basilicata, Campania e Toscana.

### **Le Commissioni**

- I Commissione Affari istituzionali e generali
- II Commissione Affari finanziari
- III Commissione Affari europei e internazionali
- IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio
- V Commissione Ambiente ed Energia
- VI Commissione Beni e Attività culturali
- VII Commissione Salute
- VIII Commissione Politiche sociali
- IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca
- X Commissione Politiche agricole
- XI Commissione Attività produttive

### **Commissioni speciali**

- Protezione civile
- Agenda Digitale
- Immigrazione e italiani all'estero
- Turismo e industria alberghiera

**Coordinamenti e composizione delle Commissioni della Conferenza**  
(aggiornamento a febbraio 2020)

Commissioni	Coordinatore	Coordinatore Vicario
<p><b>I Commissione Affari istituzionali e generali</b> <i>Comprende le materie:</i> affari e riforme istituzionali, enti locali, politiche per la montagna, regioni ad autonomia differenziata, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, cerimoniale, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media, diritto alla privacy e trasparenza *.</p>	<b>CALABRIA</b>	<b>PIEMONTE</b>
		<p style="text-align: center;"><b>SARDEGNA</b> Responsabile del settore <i>Regioni ad autonomia differenziata</i> --- <b>VALLE D'AOSTA</b> Responsabile della materia <i>Politica per la montagna</i></p>
<p><b>II Commissione Affari finanziari</b> <i>Comprende le materie:</i> affari finanziari e riforma della finanza regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica e informatica.</p>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>LAZIO</b>
<p><b>III Commissione Affari europei e internazionali</b> <i>Comprende le materie:</i> affari europei e internazionali, rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, fondi europei, fondo sviluppo e coesione, aiuti di stato, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all'estero.</p>	<b>UMBRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>
		<p style="text-align: center;"><b>SARDEGNA</b> Responsabile della materia <i>Cooperazione internazionale</i></p>
<p><b>IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio</b> <i>Comprende le materie:</i> lavori pubblici, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica.</p>	<b>CAMPANIA</b>	<b>LIGURIA</b>
<p><b>V Commissione Ambiente ed Energia</b> <i>Comprende le materie:</i> valorizzazione dei beni ambientali, difesa del paesaggio, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, demanio marittimo, lacuale e fluviale, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.</p>	<b>SARDEGNA</b>	<b>PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO</b>
<p><b>VI Commissione Beni e Attività culturali</b> <i>Comprende le materie:</i> valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, spettacolo, musei e biblioteche regionali, patrimonio storico e artistico, ordinamento sportivo, tempo libero.</p>	<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>BASILICATA</b>

<p><b>VII Commissione Salute</b>  <i>Comprende le materie:</i> tutela della salute, organizzazione e assistenza sanitaria, personale sanitario, sicurezza negli ambienti di lavoro.</p>	<b>PIEMONTE</b>	<b>EMILIA- ROMAGNA</b>
<p><b>VIII Commissione Politiche sociali</b>  <i>Comprende le materie:</i> servizi sociali, politiche per l'infanzia, per i giovani, per la famiglia, per gli anziani e per le non autosufficienze, pari opportunità, previdenza complementare ed integrativa.</p>	<b>MOLISE</b>	<b>PUGLIA</b>
<p><b>IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca</b>  <i>Comprende le materie:</i> istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, università e ricerca scientifica (ricerca di base), professioni.</p>	<b>TOSCANA</b>	<b>LAZIO</b>
<p><b>X Commissione Politiche agricole</b>  <i>Comprende le materie:</i> agricoltura, alimentazione, caccia, pesca, foreste.</p>	<b>PUGLIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>
<p><b>XI Commissione Attività produttive</b>  <i>Comprende le materie:</i> industria, commercio, fiere e mercati, commercio con l'estero, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi (ricerca applicata alle nuove tecnologie), miniere, cave e torbiere.</p>	<b>MARCHE</b>	<b>SICILIA</b>

**COMMISSIONI SPECIALI**  
(art.8 Regolamento Conferenza)

<p><b>Protezione civile</b> (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 27 maggio 2010 e confermata il 17 settembre 2015)</p>	<p><b>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</b></p>	<p><b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>
<p><b>Agenda Digitale</b> (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 25 marzo 2015 e confermata il 17 settembre 2015)</p>	<p><b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b></p>	<p><b>BASILICATA</b></p>
<p><b>Immigrazione e italiani all'estero</b> (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 17 settembre 2015)</p>	<p><b>SICILIA</b></p>	<p><b>LIGURIA</b></p>
<p><b>Turismo e industria alberghiera</b> (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 17 settembre 2015)</p>	<p><b>ABRUZZO</b></p>	<p><b>BASILICATA</b></p>

## Il sistema delle Conferenze

### La storia

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1983 viene istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (**Conferenza Stato-Regioni**).

Quest'organo rappresenta la prima sede di coordinamento tra lo Stato e le Regioni ove, da più di un trentennio, si esplicano le forme di regionalismo cooperativo e dove si realizza il principio di "leale collaborazione" (art. 120, comma 2, Cost.) tra il legislatore statale e quello regionale.

Inizialmente, la Conferenza Stato-Regioni venne ideata come un Comitato interministeriale, alle cui sedute i Presidenti di Regione erano chiamati a partecipare nelle vesti di semplici invitati e veniva convocato sporadicamente ovvero senza una cadenza fissa. Nel disegno originario, la Conferenza aveva compiti di mera informazione e consultazione in relazione agli indirizzi di politica generale che potessero incidere a livello regionale e locale.

Il D.lgs. n. 418 del 16 dicembre 1989, emanato in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, ha provveduto ad attuare una prima trasformazione della Conferenza Stato-Regioni in un organo misto a riunioni periodiche (almeno semestrali). In questo modo, oltre all'attribuzione di poteri sul piano dell'indirizzo politico, la Conferenza va man mano ad assumere un certo peso decisionale anche sul procedimento di formazione degli atti normativi. Successivamente, con le riforme amministrative degli anni novanta del secolo scorso, che hanno notevolmente ampliato il ruolo delle Regioni e delle autonomie territoriali, è stato rafforzato anche il ruolo della Conferenza.

Il d.lgs. 281/1997, sulla base di una delega contenuta nella prima legge Bassanini (l. 59/1997), ha provveduto non solo ad un'organica revisione della disciplina e dell'organo, ma ha anche istituito, accanto ad esso, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata.

### La Conferenza Stato-Regioni

Il d.lgs. 281/1997, ampliando il ruolo e i poteri della Conferenza Stato-Regioni, ne ha configurato la definitiva fisionomia così come la conosciamo ancora oggi. Il citato decreto ha reso obbligatoria la consultazione della Conferenza nella fase di formazione degli atti normativi, individuando anche una scansione temporale ben definita, considerato che la Conferenza è tenuta a pronunciarsi sul relativo provvedimento nel termine di venti giorni.

In questo modo, il coinvolgimento della Conferenza nella formazione degli atti

normativi diviene stabile e permanente e viene attribuito ad essa anche l'espressione di pareri (non vincolanti) sugli schemi di atti normativi proposti dal Governo nelle materie di competenza regionale e sui disegni di legge finanziaria e della c.d. legge comunitaria, oltre che l'adozione di intese e accordi tra lo Stato e gli enti territoriali nelle materie di interesse comune.

La rilevanza della Conferenza nella dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni è emersa, poi, con ancora più forza dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ovvero quando vi è stata una intensificazione dell'esigenza di cooperazione tra il legislatore statale e quello regionale, dovuta all'allargamento delle materie di competenza concorrente. Infatti, è indubbio che con la riforma si è notevolmente ampliato il ruolo delle Regioni ma, d'altra parte, è altrettanto vero che non vi è stata alcuna modifica dell'architettura costituzionale dello Stato, ad esempio mediante la previsione di una "Camera delle Regioni". Ne è conseguito che in quest'organo si è concentrata l'esplicazione del canone cooperativo tra Stato e Regioni, assurgendo a luogo in cui si declina la leale collaborazione, quale principio generale in grado di armonizzare le regole costituzionali relative al riparto delle competenze.

La copiosa giurisprudenza costituzionale non ha mancato di affermare che *“una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato, Regioni ed autonomie locali”* (C. Cost. Sentenza n. 31/2006).

La Conferenza Stato-Regioni è un **organo misto, composto** dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie e possono parteciparvi i Ministri interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il suo funzionamento è caratterizzato da una notevole informalità ma normalmente si esprime all'**unanimità** dei presenti. Qualora non sia raggiunta l'unanimità, si può esprimere a **maggioranza** quando:

- determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni, anche a fini di perequazione;
- adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- nomina i responsabili di enti e organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo e Regioni (*art. 2.2 D.lgs. 281/97*).

### La Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nel novero del sistema delle Conferenze, il decreto legislativo n. 281/1997, oltre a riformare la preesistente Conferenza Stato-Regioni, ha provveduto ad istituire anche la Conferenza Stato- città ed autonomie locali. Essa rappresenta la sede di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali (Province e Comuni) e ha perlopiù compiti

di studio e d'informazione, preordinati al coordinamento tra Stato e autonomie locali.

È composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri che la presiede o, in sua vece, dal Ministro per gli Affari Regionali e dal Ministro dell'Interno, oltre al Presidente dell'ANCI, al Presidente dell'UPI, da quattordici sindaci designati dall'ANCI e da sei Presidenti designati dall'UPI.

### **La Conferenza Unificata**

Il sistema delle Conferenze trova il suo completamento nella **Conferenza Unificata**, risultante dalla sommatoria della Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città. È stata istituita con il d.lgs. 281/97 *“per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane”* (art.8.1 D.lgs. 281/97). Essa rappresenta la sede in cui Regioni, Province e Comuni “sono chiamate a esprimersi” su tematiche di interesse comune e assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri e designare rappresentanti.

E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie.

In sede di Conferenza Unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'**unanimità** dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi (*art. 8.4 D.lgs. 281/97*).

### **Iter istruttorio: riunioni tecniche miste (c.d. gruppi misti)**

L'iter istruttorio dei provvedimenti di competenza della Stato Regioni o della Unificata è il medesimo. Le riunioni tecniche Stato-Regioni e Stato-Regioni-Autonomie locali, convocate ai fini dell'istruttoria dei provvedimenti, sono comunemente denominate “gruppi misti”. A queste riunioni vi partecipano i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali e i rappresentanti delle amministrazioni centrali proponenti il provvedimento.

Le convocazioni di tali riunioni sono inviate ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La documentazione inerente alle Conferenze Stato-Regioni e Unificata viene inviata dalla Segreteria del Dipartimento degli Affari regionali a ciascun referente per Regione.

## Atti delle Conferenze Stato- Regioni e Unificata

### Parere

La funzione consultiva nei confronti del Governo si esplica attraverso l'espressione del parere delle Regioni e delle Province autonome. La Conferenza è sentita obbligatoriamente su tutti gli **schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento** del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e Province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative (*art. 2.3 del D.lgs. 281/1997*).

Il parere è **obbligatorio ma non vincolante** e deve essere formulato nei **venti giorni** successivi alla trasmissione del provvedimento da parte del Governo (termine ordinatorio).

### Accordo (*artt. 4 e 9.2 del D.lgs. 281/1997*)

L'accordo rappresenta lo strumento con il quale Governo e Regioni coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione. E' finalizzato alla realizzazione di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. L'accordo prevede l'assenso unanime da parte del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

Gli esempi più significativi dei provvedimenti soggetti ad accordo in Conferenza sono, ad esempio, quelli in materia di istruzione e formazione professionale.

### Intesa ai sensi degli artt. 3 e 9.2 del D.lgs. 281/1997

Le intese sono sancite, su proposta del Governo, **in tutti casi in cui la legislazione vigente lo prevede** (c.d. **intesa "debole"**). Si perfezionano con l'assenso da parte del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro **trenta giorni** dalla prima seduta in cui è posta all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con una deliberazione motivata (*art.3.3 D.lgs. 281/97*).

In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza il rispetto delle procedure dell'intesa, e il provvedimento viene sottoposto all'esame della Conferenza Stato- Regioni entro i quindici giorni successivi (*art.3.4 D.lgs. 281/97*).

L'esempio più significativo di tale intesa può essere considerato il "*Riparto del Fondo nazionale per il TPL*".


*Intesa ai sensi dell'art. 8.6 della L. 131/2003*

La Legge n. 131 del 2003 prevede che il **Governo può promuovere** la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e regionali o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. In questi casi, senza l'assenso delle Regioni e Province autonome il Governo non può procedere (c.d. **intesa "forte"**).

Costituiscono esempi di intesa "forte" il "*Patto per la salute*" e la "*Revisione del sistema dei vitalizi regionali*".

## Schema del funzionamento del sistema delle Conferenze

L'iter di una determinazione della Conferenza rappresentato in maniera schematica



## Appendice

## **Costituzione della Repubblica Italiana**

### **Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni**

#### **Art. 114**

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

#### **Art. 115**

(abrogato)

#### **Art. 116**

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

#### **Art. 117**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

## **Art. 118**

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

## **Art. 119**

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

### **Art. 120**

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

### **Art. 121**

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

## **Art. 122**

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

## **Art. 123**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

#### **Art. 124**

(abrogato)

#### **Art. 125**

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

#### **Art. 126**

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione,

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

#### **Art. 127**

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

#### **Art. 128**

(abrogato)

#### **Art. 129**

(abrogato)

#### **Art. 130**

(abrogato)

#### **Art. 131**

Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;

- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

### **Art. 132**

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

### **Art. 133**

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

---

**Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione**

*Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248*

*(omissis)*

**Art. 11**

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Legge 23 agosto 1988, n. 400: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.*

### **Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome**

*12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato,

riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

**Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281: Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

*Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'*articolo 9 della* legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

***Capo I - Disposizioni generali***

**Art. 1**

**Ambito della disciplina**

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

## ***Capo II - Conferenza Stato- regioni***

### **Art.2 Compiti**

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato- regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato- regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato- regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
  - a*) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreto-legge;
  - b*) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato- regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato- regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.
8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato- regioni delibera, altresì:
  - c*) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
  - d*) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'*articolo* 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e*) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'*articolo*

5, comma 3, *del* decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

### **Art.3** **Intese**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

### **Art.4** **Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano**

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune .
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Art 5** **Rapporti tra regioni e Unione europea**

1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
  - a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
  - b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta

del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere.

2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

### **Art. 6**

#### **Scambio di dati e informazioni**

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'*articolo 15*, comma 1, *della* legge 15 marzo 1997, n. 59 .

### **Art.7**

#### **Organismi a composizione mista**

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

### **Capo III**

#### **Conferenza unificata**

#### **Art.8**

#### **Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata**

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

#### **Art.9**

#### **Funzioni**

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
  - a) esprime parere:
    - 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

- 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
- 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 *della* legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
  - b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
  - c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
  - d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;
  - e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;
  - f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
  - g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:
  - a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
  - b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.
6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:
  - a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;  
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:  
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

### **Art. 10** **Segreteria**

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

**Art. 8 della Legge 5 giugno 2003 n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3**

*Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 132.*

**8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.**

*(omissis)*

*(comma 6).* Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.*

*281.* Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,* e all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

---



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

### **Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 giugno 2005 sull'applicazione del Regolamento**

In relazione ad alcuni quesiti formulati dalle Regioni in merito al Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvato nella seduta del 9 giugno u.s., è necessario un primo chiarimento interpretativo su alcune norme.

L'articolo 7, comma III del Regolamento, laddove afferma che le Commissioni sono formate “dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dai Presidenti” va interpretato nel senso che, per tali componenti (a parte ovviamente il Coordinatore e il Coordinatore vicario che devono sempre essere indicati) nel caso - in particolare - di aree con materie diversificate o nel caso in cui la materia sia di competenza dello stesso Presidente, l'indicazione del componente la Commissione può avvenire di volta in volta – da parte dello stesso Presidente - a seconda dei temi trattati dalla Commissione.

In ogni caso tutte le convocazioni delle Commissioni devono essere inviate sempre per conoscenza a tutte le Presidenze e alla Segreteria generale della Conferenza.

In relazione all'articolo 7, commi III, IV e seguenti va evidenziato che la ripartizione delle materie all'interno della Commissione è possibile trattandosi, nel caso in cui avvenga, di rapporti all'interno della Commissione di carattere organizzativo-procedurale.<sup>[1]</sup> Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione ed il buon andamento dei lavori.

Qualora vi sia delega di materie al Coordinatore vicario, la delega si intende attribuita anche per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Ne consegue, come del resto prevede l'art. 3 comma III, lett. b) del Regolamento, che la sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore vicario.

E' necessario che tutte le decisioni relative all'organizzazione interna delle

Commissioni relativamente alle deleghe conferite al vicario siano comunicate preventivamente all'Ufficio di Presidenza.

In relazione ai compiti delle Commissioni è opportuno evidenziare come questi si sostanzino nell'attività istruttoria degli argomenti e delle tematiche di competenza delle Commissioni stesse, al fine di espletare quanto previsto dal comma VI dell'articolo 7 del regolamento (formulazione di proposte all'Assemblea, determinazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle Conferenze ai fini della loro approvazione in Assemblea; formulazione delle proposte di designazione negli organismi a composizione mista). Da ciò, discende che eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni, etc) debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall'Assemblea per essere successivamente comunicate all'esterno.

Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza.

In riferimento all'articolo 3, comma I, del Regolamento "l'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome". Al riguardo, occorre chiarire, anche ai fini del conteggio del quorum strutturale, che il numero dei componenti è ventidue (20 Regioni e due Province autonome).

In relazione al comma VIII dell'articolo 7 del Regolamento, la disposizione va interpretata nel senso che la presenza minima di 3 componenti le Giunte regionali o provinciali per la validità della seduta delle Commissioni, deve essere costante per tutta la riunione.

L'articolo 7, comma I lett i), del Regolamento istituisce la Commissione Istruzione, lavoro, ricerca e innovazione e alla lettera l) la Commissione attività produttive. Nella nota esplicativa delle materie di quest'ultima Commissione è indicato il "sostegno all'innovazione per i settori produttivi". Si ritiene che l'innovazione prevista dalla lettera i ) debba fare riferimento alla ricerca di base, mentre l'innovazione come sostegno ai settori produttivi della lett. l) riguardi invece prevalentemente la ricerca applicata alle nuove tecnologie.

In relazione, infine, al testo del regolamento è necessario apportate alcune correzioni di carattere formale:

articolo 3, comma I: sostituire "e" con "o" alla seconda riga dell'articolo; articolo 4 comma IV : sostituire la parola "entro" con "non meno di"; articolo 7 comma I lettera i): invertire le parole innovazione e ricerca; articolo 9: il richiamo è al comma VIII (non al VI) dell'articolo 4.

L'Ufficio di Presidenza, valutata la necessità di garantire il buon andamento dei lavori e il passaggio di consegne fra i vecchi e i nuovi coordinamenti, ha stabilito che le istruttorie in corso al 9 giugno 2005 debbano essere completate dai Coordinamenti uscenti in collaborazione con i nuovi coordinamenti e che debba esserci un congruo periodo di affiancamento per garantire la continuità dell'attività.

*Roma, 16 giugno 2005*

## Indicazioni dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 21 settembre 2005

In relazione ai lavori delle Commissioni, previste dal Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Ufficio di Presidenza ritiene opportuno chiarire e ribadire alcuni aspetti che riguardano la corretta applicazione del Regolamento, con particolare riferimento all'articolo 7.

1) Come è stato già definito in via interpretativa dalla Conferenza, il lavoro delle Commissioni è di carattere istruttorio e finalizzato alle determinazioni della Conferenza. “Da ciò discende che, eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni, ecc.) debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall'Assemblea per essere successivamente comunicate all'esterno. Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza”.

2) Le riunioni delle Commissioni debbono svolgersi, salvo motivate eccezioni, il mercoledì o il giovedì della settimana che precede la Conferenza per dare modo di applicare il Regolamento laddove si prevede (art. 4, co. 4) che l'esito dell'istruttoria è comunicato ai membri dell'Assemblea non meno di tre giorni prima della seduta. Con l'occasione si sottolinea con forza l'opportunità che tutte le riunioni delle Commissioni – come del resto avviene salvo rarissime eccezioni anche per la Conferenza – si svolgano a Roma.

3) In merito al ruolo della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nei confronti delle Commissioni si richiama la necessità di applicare correttamente il comma 12 dell'art. 7 del Regolamento, che così prevede: “Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province autonome e, tramite accordi con la Conferenza, della Segreteria della Conferenza stessa”. Ne deriva la necessità, come del resto già avviene per molte Commissioni, di una strutturazione organizzativa che consenta l'autonomo funzionamento della Commissione con particolare riferimento alle convocazioni, alla predisposizione della documentazione necessaria, alla verbalizzazione sommaria degli incontri e agli esiti degli stessi. La Regione Coordinatrice in particolare dovrà assicurare, assieme alla Regione Vicaria, la presenza costante, ai fini del ruolo che essa svolge, a tutti i numerosi incontri tecnici sia con il Governo che fra le Regioni. La Segreteria della Conferenza assicurerà presenza, assistenza e supporto per i necessari collegamenti con l'attività della Conferenza.

Per la più puntuale definizione di tutti questi aspetti verrà convocata dalla Segreteria della Conferenza, nella prima metà del mese di ottobre, un'apposita riunione facendo seguito a quella già tenutasi il 21 giugno u.s..

*Roma, 22 settembre 2005*



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

### Resoconto sommario seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di giovedì 17 settembre 2015

#### **PRESIDENZA del PRESIDENTE SERGIO CHIAMPARINO**

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1) Indicazione delle Regioni e delle Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore Vicario delle Commissioni di cui all'art. 7 del Regolamento della Conferenza (art. 3.3, lett. b. Regolamento Conferenza Regioni e Province autonome).

**La seduta comincia alle 12.15**

Il **Presidente** prega il Segretario Generale di procedere alla verifica del numero legale al fine di dare inizio alla seduta.

Il *Segretario Generale Marcello Mochi Onori* comunica che sono presenti il Presidente Sergio Chiamparino, il Presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliverio, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, la Presidente della Regione Umbria Catuscia Marini, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Per poter proseguire nella verifica del numero legale, in base all'articolo 3, comma 1, del Regolamento della Conferenza, chiede a ciascun Assessore presente che non accompagni il proprio Presidente di dichiarare a verbale di essere stato delegato da quest'ultimo.

Gli Assessori della Regione Lombardia Massimo Garavaglia, della Regione Lazio Fabio Refrigeri, della Regione Friuli Venezia Giulia Gianni Torrenti, della Regione Emilia-Romagna Palma Costi della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, della Regione Toscana Vittorio Bugli, la Vicepresidente della Regione Siciliana Maria Lo Bello e l'Assessore della Regione Marche Manuela Bora dichiarano di essere delegati dai rispettivi Presidenti.

Il *Segretario Generale Marcello Mochi Onori* constatata la presenza dei

Presidenti e raccolte le dichiarazioni degli Assessori, dichiara che la seduta è regolarmente costituita in base all'articolo 4, commi 5 e 6, del Regolamento della Conferenza.

Il **Presidente** passa in seduta riservata e chiede a coloro che non hanno titolo di uscire dall'aula.

### ***SEDUTA RISERVATA***

1) Indicazione delle Regioni e delle Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore Vicario delle Commissioni di cui all'art. 7 del Regolamento della Conferenza (art. 3.3, lett. b. Regolamento Conferenza Regioni e Province autonome).

Il **Presidente** Chiamparino presenta una proposta di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dei Coordinamenti delle Commissioni e dei Coordinamenti vicari della Conferenza, proposta uscita unanimemente dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato agli invitati permanenti del 10 settembre 2015 con due modifiche subentrate sulla base del successivo confronto per le vie brevi con i Presidenti.

Propone inoltre, dal momento che alcune Regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna e Lombardia) prevedono nei rispettivi statuti la figura dei sottosegretari, di consentirne la partecipazione all'attività delle Commissioni. Ritiene infine che le Commissioni che affrontano temi che coinvolgono materie riguardanti i fondi europei debbano coinvolgere, nella fase di istruttoria, la Commissione Affari europei ed internazionali.

Si apre un ampio dibattito al quale partecipano il Presidente della Regione Veneto **Luca Zaia**, l'Assessore della Regione Marche **Manuela Bora**, l'Assessore della Regione Emilia Romagna **Palma Costi**, la Vicepresidente della Regione Siciliana **Maria Lo Bello**, il Presidente della Regione Puglia **Michele Emiliano**, il Presidente della Provincia autonoma di Trento **Ugo Rossi**, il Presidente della Regione Basilicata **Marcello Pittella**, l'Assessore della Regione Lombardia **Massimo Garavaglia**, il Presidente della Regione Liguria **Giovanni Toti**, l'Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia **Gianni Torrenti** il Presidente della Regione Molise **Paolo Di Laura Frattura** e l'Assessore della Regione Toscana **Vittorio Bugli**, l'Assessore della Regione Abruzzo **Giovanni Lolli** e il Presidente della Regione Sardegna **Francesco Pigliaru**.

Il **Presidente**, preso atto di tutte le dichiarazioni pone in votazione la proposta riportata nella tabella che fa parte integrante del verbale.

La proposta è approvata all'unanimità, con l'astensione del Presidente **Luca**

**Zaia.**

**La seduta termina alle ore 13.25.**

*PRESENTI ALLA CONFERENZA*

**REGIONE ABRUZZO, LOLLI Giovanni, Assessore;**  
**REGIONE BASILICATA, PITTELLA Marcello, Presidente;**  
**REGIONE CALABRIA, OLIVERIO Gerardo Mario, Presidente;**  
**REGIONE CAMPANIA, DE LUCA Vincenzo, Presidente;**  
**REGIONE EMILIA ROMAGNA, COSTI Palma, Assessore,**  
**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, TORRENTI Gianni,**  
Assessore;  
**REGIONE LAZIO, REFRIGERI Fabio, Assessore;**  
**REGIONE LIGURIA, TOTI Giovanni, Presidente;**  
**REGIONE LOMBARDIA, GARAVAGLIA Massimo, Assessore**  
**REGIONE MARCHE, BORA Manuela, Assessore;**  
**REGIONE MOLISE, DI LAURA FRATTURA Paolo;**  
**REGIONE PIEMONTE, CHIAMPARINO Sergio, Presidente;**  
**REGIONE PUGLIA, EMILIANO Michele, Presidente;**  
**REGIONE SARDEGNA, PIGLIARU Francesco, Presidente;**  
**REGIONE SICILIANA, LO BELLO Maria, Vicepresidente;**  
**REGIONE TOSCANA, BUGLI Vittorio, Assessore;**  
**REGIONE UMBRIA, MARINI Catuscia, Presidente;**  
**REGIONE VENETO, ZAIA Luca, Presidente e FORCOLIN Gianluca**  
Vicepresidente;  
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ROSSI Ugo, Presidente.**

COMMISSIONI	COORDINATORE	COORDINATORE VICARIO
<p><b><u>I Commissione Affari istituzionali e generali</u></b>  <i>Comprende le materie:</i> affari e riforme istituzionali, enti locali, politiche per la montagna, regioni ad autonomia differenziata, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, cerimoniale, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media.</p>	<p><b>CALABRIA</b></p>	<p><b>PIEMONTE</b></p>
<p><b><u>II Commissione Affari finanziari</u></b>  <i>Comprende le materie:</i> affari finanziari e riforma della finanza regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica e informatica.</p>		<p><b>LOMBARDIA</b></p>
<p><b><u>III Commissione Affari europei e internazionali</u></b>  <i>Comprende le materie:</i> affari europei e internazionali, rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, fondi europei, fondo sviluppo e coesione, aiuti di stato, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all'estero.</p>	<p><b>UMBRIA</b></p>	<p><b>CAMPANIA</b></p>
<p><b><u>IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio</u></b>  <i>Comprende le materie:</i> lavori pubblici, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica.</p>		<p><b>CAMPANIA</b></p>
<p><b><u>V Commissione Ambiente ed Energia</u></b>  <i>Comprende le materie:</i> valorizzazione dei beni ambientali, difesa del paesaggio, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali,</p>	<p><b>PIEMONTE (ad interim)</b></p>	<p><b>PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO</b></p>

demanio marittimo, lacuale e fluviale, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.		
<b><u>VI Commissione Beni e Attività culturali</u></b> <i>Comprende le materie:</i> valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, spettacolo, musei e biblioteche regionali, patrimonio storico e artistico, ordinamento sportivo, tempo libero.	<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>BASILICATA</b>
<b><u>VII Commissione Salute</u></b> <i>Comprende le materie:</i> tutela della salute, organizzazione e assistenza sanitaria, personale sanitario, sicurezza negli ambienti di lavoro.	<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>PIEMONTE (ad interim)</b>
<b><u>VIII Commissione Politiche sociali</u></b> <i>Comprende le materie:</i> servizi sociali, politiche per l'infanzia, per i giovani, per la famiglia, per gli anziani e per le non autosufficienze, pari opportunità, previdenza complementare ed integrativa.	<b>MOLISE</b>	<b>PUGLIA</b>
<b><u>IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca</u></b> <i>Comprende le materie:</i> istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, università e ricerca scientifica (ricerca di base), professioni.	<b>TOSCANA</b>	<b>LAZIO</b>
<b><u>X Commissione Politiche agricole</u></b> <i>Comprende le materie:</i> agricoltura, alimentazione, caccia, pesca, foreste.	<b>PUGLIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>
<b><u>XI Commissione Attività produttive</u></b> <i>Comprende le materie:</i> industria, commercio, fiere e mercati, commercio con l'estero, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi (ricerca applicata alle nuove tecnologie), miniere, cave e torbiere.	<b>MARCHE</b>	<b>SICILIA</b>

**COMMISSIONI SPECIALI (art. 8 Regolamento Conferenza)**

<b><u>Protezione civile</u></b> (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 27 maggio 2010 e confermata il 17 settembre 2015)	<b>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</b>	<b>SARDEGNA</b>
<b><u>Agenda Digitale</u></b> (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 25 marzo 2015 e confermata il 17 settembre 2015)	<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>BASILICATA</b>
<b><u>Immigrazione e italiani all'estero</u></b> (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 17 settembre 2015)	<b>SICILIA</b>	<b>LIGURIA</b>
<b><u>Turismo e industria alberghiera</u></b> (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 17 settembre 2015)	<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>



## **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

*10/042/CR2bis/C2*

### **Ordine del Giorno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27 maggio 2010 sui contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Roma, il 27 maggio 2010, rinnova e conferma i contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- ispira la sua attività al principio di “autonomia istituzionale”, che valorizza il ruolo delle Regioni per favorire la crescita del Paese e la promozione dei diritti fondamentali dei cittadini;
- fonda la propria attività sulla leale collaborazione istituzionale con gli organismi costituzionali e dell’Unione europea;
- promuove relazioni con il Governo finalizzate alla “cooperazione istituzionale”, su un piano di pari dignità fra le componenti costitutive della Repubblica, secondo quanto stabilito dall’articolo 114 della Costituzione;
- considera il rapporto con il Parlamento indispensabile per una dialettica istituzionale che, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità del potere legislativo, costituisca il cardine di un armonico sviluppo legislativo;
- conferma l’impegno e la partecipazione delle Regioni al processo di integrazione europea per valorizzare la dimensione territoriale, regionale e locale;
- adotta strategie e modalità organizzative tese a favorire il dialogo con le Associazioni rappresentative delle Autonomie locali e con le parti sociali.

Nel rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rinnova il Patto costitutivo riaffermando la volontà di ricercare nelle relazioni istituzionali e, in particolare, in occasione della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata la formazione di:

- a) posizioni condivise sui diversi provvedimenti promossi dal Governo o dal Parlamento e dalle istituzioni comunitarie;
- b) accordi e intese con il Governo nelle materie di competenza legislativa

“concorrente” tra Stato e Regioni con l’obiettivo di:

- rendere l’azione di governo più efficace sul territorio e più utile per i diritti dei cittadini;
- limitare per quanto possibile la formazione del contenzioso costituzionale;
- garantire la piena autonomia della Conferenza delle Regioni e la tutela delle prerogative delle Regioni.

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome conferma come obiettivo fondamentale della propria missione la realizzazione di un assetto istituzionale federalista fondato sulla peculiarità e sulla specificità di ciascuna Regione o Provincia autonoma e sulla solidarietà fra le Regioni.**

Le Regioni e le Province autonome:

- Confermano la volontà di fare la propria parte nella manovra per far fronte all’attuale crisi secondo il principio di equa ripartizione tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica e per questo giudicano insostenibile la manovra presentata, che pesa per oltre il 50 % sul comparto delle Regioni;

- Chiedono di aprire un confronto serrato con il Governo sulla base di proposte che le Regioni avanzeranno nelle prossime settimane per ottenere cambiamenti della manovra tali da riequilibrare il contributo dei vari livelli di governo e la conferma degli impegni assunti dal Governo sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) delle Regioni.

*Roma, 27 maggio 2010*

## **Archivio storico**

## **Pomezia 16 gennaio 1981: Atto costitutivo della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome**

### **CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

I Presidenti Delle Regioni, riuniti a Pomezia il 15 e 16 gennaio hanno deciso di costituirsi in Conferenza Permanente.

La decisione è stata determinata dalla volontà di concorrere al superamento delle inerzie e delle resistenze che impediscono al sistema delle autonomie, regionali e locali, di esprimere appieno le proprie potenzialità di apporto per risanamento e lo sviluppo economico e sociale del Paese.

La Conferenza, costituita dai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario, a Statuto speciale e delle Province autonome di Bolzano e Trento, si riunirà periodicamente, di norma ogni trimestre, su convocazione di un Presidente di turno scelto a rotazione tra tutte le Regioni.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni si propone come iniziativa anticipatrice della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui costituzione è stata unanimemente proposta dalle Regioni e dalla Commissione Parlamentare per le Questioni regionali. Fin d'ora la Conferenza intende pertanto operare come momento di raccordo delle Regioni con il Governo nazionale, con il Parlamento, con il sistema degli Enti locali. Più in generale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni opererà per definire linee comuni di iniziativa e di azione su temi di generale interesse delle Regioni stesse, ritenendo punto di riferimento e di coordinamento anche di tutta una serie di collegamenti interregionali già in atto in diversi settori. La Conferenza si avvarrà di una struttura di supporto tecnica, ed operativa che verrà definita nei prossimi giorni.

Nel corso della riunione la Conferenza dei Presidenti ha trattato i temi che attengono alla definizione del rapporto con il Parlamento e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai problemi della finanza regionale e locale, ai problemi comunitari.

La Conferenza ha altresì affrontato il problema degli interventi di solidarietà delle Regioni verso le zone terremotate, anche con riguardo alla preannunciata legge quadro per la ricostruzione.

La Conferenza si è riconvocata per i giorni 30 e 31 gennaio e in quella occasione verrà compiuto anche un esame della proposta di piano a medio termine del

Governo. Allo scopo di rendere efficace al massimo la partecipazione delle Regioni all'opera di ripresa e di ricostruzione delle zone terremotate è indispensabile concordare e definire alcune linee e criteri operativi. Partendo dalla considerazione che il ruolo delle Regioni e degli Enti locali non può comunque essere sostitutivo degli interventi che competono al sistema delle autonomie, delle zone terremotate allo Stato, al Commissario di Governo, esso si definisce come azione di supporto e di servizio rispetto alle esigenze straordinarie che gli Enti locali della Campania e della Basilicata sono chiamati a fronteggiare.

In termini schematici i campi ed i settori di attività nei quali le Regioni possono operare sono i seguenti:

1) Assistenza per la riorganizzazione ed il rafforzamento degli Uffici comunali con particolare riferimento alle attività anagrafiche, amministrative, tecniche, scolastiche, culturali e sociali.

2) Sopralluoghi tecnici per gli adempimenti legati alla attuazione delle leggi sulla ricostruzione.

3) Iniziativa del Centro interregionale di coordinamento delle informazioni territoriali (di cui fanno parte anche le Regioni Campania e Basilicata) per la costituzione delle basi cartografiche e di documentazione territoriale già proposta ai vari livelli interessati;

4) Organizzazione e coordinamento delle disponibilità tecniche e scientifiche presenti nell'ambito delle Regioni (Università, Ordini professionali, Istituti di ricerca, Enti locali, ecc.) per la costituzione di gruppi di indagine, rilevamento e progettazione. Questi gruppi sulla base di indicazioni, scelte e direttive dei comuni interessati, integrati con forze locali incaricate, potrebbero operare nell'ambito dei seguenti campi:

4.1) Individuazione delle aree per la installazione dei prefabbricati, progettazione delle relative opere di urbanizzazione ed eventuale direzione dei lavori.

4.2) Rilevamenti e studi di tipo geologico e geosismico in particolare, con il coordinamento scientifico e le metodologie definite dal CNR.

4.3) Progettazione dei piani di recupero urbanistici e strutturali.

4.4) Revisione o progettazione di strumenti urbanistici e di piani P.E.E.P.

4.5) Progettazione di servizi e di strutture pubbliche.

4.6) Analisi e studi di tipo socio-economico ed eventuali progetti di sviluppo.

4.7) Collaborazione al processo di ripresa delle attività sanitarie di base ed alla realizzazione di specifici programmi d'intervento per le fasce di popolazione più esposte al rischio.

4.8) Consulenza e partecipazione alle iniziative nel campo socio assistenziale.

4.9) Collaborazione alla ripresa delle attività educative e scolastiche.

4.10) Collaborazione con gli organismi locali per la formulazione dei piani di intervento nel settore agricolo e zootecnico ed in particolare per:

- azioni di tutela e profilassi degli animali;
- cura dell'igiene dei ricoveri del bestiame;

- piano di ricostruzione e di incremento del patrimonio zootecnico;
  - piano di ristrutturazione delle aziende;
  - piani di ricostituzione e di miglioria dei terreni e delle coltivazioni.
- 5) Coordinamento di altri impegni assunti o proposti a vario titolo da enti, istituzioni, ed associazioni operanti nei rispettivi ambiti regionali.

Nell'ambito di questa elencazione, che vale per la individuazione dei settori nei quali le Regioni e gli Enti Locali possono operare, occorrerà definire con gli organi e gli enti interessati (Commissario di Governo, Regioni, Enti locali) e con riferimento alle singole e specifiche situazioni, il tipo e la dimensione degli interventi da realizzare concretamente.

**Verbale della riunione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 15 e 16 gennaio 1981 tenutasi a Pomezia (Roma)**

POMEZIA 15-16 gennaio 1980

- Verbale della riunione -

Si sono riuniti oggi presso l'Hotel Selene di Pomezia i Presidenti delle Giunte Regionali senza un prefissato ordine del giorno per discutere argomenti di interesse generale riguardanti tutte le Regioni.

Sono presenti all'incontro:

ABRUZZO	- Anna Nenna prof.ssa D'Antonio	- Presidente
BASILICATA	- Vincenzo prof.Verrastro	- "
EMILIA ROMAGNA	- Lanfranco dr.Turci	- "
FRIULI VENEZIA GIULIA	- Antonio avv.Comelli	- "
LIGURIA	- Giovanni prof.Persico	- "
LOMBARDIA	- Giuseppe avv.Guzzetti	- "
MARCHE	- Emilio dr.Massi	- "
PIEMONTE	- Ezio dr.Enrietti	- "
SARDEGNA	- Gesuino prof.Muledda	- Assessore
TOSCANA	- Mario dr.Leone	- Presidente
TRENTINO	- Aldo comm.Balzarini	- V.Presidente
UMBRIA	- Germano prof.Marri	- Presidente
VENETO	- Marino dr.Cortese	- V.Presidente
BOLZANO	- Alfonso sen.Benedictor	- V.Presidente

All'unanimità è stata incaricata la prof.ssa Nenna D'Antonio di presiedere la riunione e di raccogliere i vari argomenti proposti e da porre all'ordine del giorno.

Concordemente si è deciso di trattare i seguenti punti:

- 1 - Rapporti interregionali ed esterni
- 2 - Rapporti con il Governo
- 3 - Rapporti con il Parlamento
- 4 - Rapporti con gli Enti locali

./.

- 5 - Rapporti con la CEE
- 6 - Piano a medio termine
- 7 - Nomine
- 8 - Comitato tecnico Commissione interregionale
- 9 - Convegno sulla Finanza regionale
- 10 - Convegno ~~sati~~ problemi radio televisivi
- 11 - Legge quadro sugli aiuti per le zone terremotate
- 12 - Legge sulla finanza locale (901 - G.U.356/31/12/80)
- 13 - Finanza sanitaria
- 14 - Disegno di legge sul Mezzogiorno
- 15 - Canali finanziari per la riforma sanitaria
- 16 - Nomine Camere di Commercio
- 17 - Fondo edilizia residenziale
- 18 - Contrattazione pubblico impiego

#### 1) RAPPORTI INTERREGIONALI ED ESTERNI

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente Guzzetti rileva l'opportunità di verificare insieme un rapporto con le singole realtà politiche in quanto in questi ultimi tempi si è rilevata una forte recrudescenza di antiregionalismo. Per questo occorre un approfondimento e maggiori iniziative.

La tempestività di informazione e conoscenza dei vari problemi che coinvolgono le Regioni non può essere lasciata alla iniziativa delle singole Regioni.

Senza pensare di istituzionalizzare una associazione tra le Regioni si potrebbe pensare ad una struttura di collegamento che sia a livello politico, con una piccola unità di carattere amministrativo per la documentazione tempestiva e conoscenza delle iniziative che coinvolgono tutte le Regioni.

In questo quadro potrebbero innestarsi tutti i problemi relativi ai rapporti con la CEE, il legislativo e le Regioni a Statuto speciale.

Il Presidente Persico ritiene che una associazione o una rappresentanza unica sia da escludere. La somma delle Regioni che è la Repubblica Italiana non può contrapporsi alla stessa Repubblica. E' importante invece prevedere una organizzazione unificata (uffici o struttura) per la documentazione e la ricerca che curi i rapporti tecnici con gli Uffici legislativi, e CEE e che comunque dovrà fare capo alla conferenza consultiva dei Presidenti delle Regioni da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente Leone, riprendendo il discorso dell'incontro di ieri presso l'Ufficio di Roma della Regione Toscana, ritiene necessario che le Regioni creino un collegamento di carattere permanente. Del resto anche la somma dei comuni e delle province formano lo Stato. Considerato che i Presidenti delle Regioni sono soltanto 21 non sarebbe difficile riunirsi periodicamente e consultarsi su tutti i problemi comuni anche per evitare l'ormai diffuso costume di colpire di volta in volta una sola Regione.

Queste argomentazioni non sono comunque rivolte nè al Governo nè al Parlamento in quanto è prevista l'approvazione di apposite leggi che istituzionalizzeranno i relativi rapporti, ma nei confronti dell'ANCI, UPI e Comunità Europea.

Per quanto riguarda la struttura si potrebbe individuare un funzionario dell'Ufficio romano al quale attribuire compiti di segreteria tecnica. Si potrebbe fissare anche un calendario delle riunioni. In caso di accordo si dovrebbe dar notizia della costituzione di una forma di coordinamento senza concedere deleghe a nessuno proprio per la facilità di riunire i 20 Presidenti.

Il Presidente Turci sostiene che occorre tener conto dell'esperienza decennale. In passato si è sempre opposto ad iniziative tendenti a sminuire il ruolo delle Regioni. Oggi è possibile esprimere un peso ed un contributo. In questa situazione di crisi delle istituzioni (Parlamento etc.) non si può istituzionalizzare una associazione tra le

Regioni. A differenza dei Comuni, come Regioni, si è incapaci di esprimere un ruolo di sollecitazione e di monitoraggio. Occorre dare vita a due strutture tecniche, che potrebbero funzionare con la partecipazione di tutte le Regioni anche attraverso apposite convenzioni con studi privati o società o cooperative.

Non bisogna sottovalutare i rapporti con i canali di informazione di massa. Nella stampa di carattere nazionale le Regioni sono assenti. Occorre una agenzia di riferimento collegata con le strutture romane che dia notizia di informazioni di valore nazionale.

Quindi associazione no, ma si può pensare ad una sorta di ruolo a rotazione di speaker. Del resto a livello di settore gli Assessori hanno dei modi di lavoro che potrebbero servire per coordinare le iniziative di ogni settore. Sopra a queste due strutture operative potrebbero esserci due o tre Regioni che sentono le altre.

Il Vice Presidente Cortese si dichiara d'accordo con il filone che sta emergendo; il coordinamento è essenziale e quindi occorre fare qualcosa di concreto anche solo con quelle Regioni che condividono la iniziativa. Bene per due livelli, tecnico per la documentazione e politico per la parte decisionale. Non vede bene una associazione ma una conferenza dei Presidenti in modo da trovarsi già organizzati allorché giungerà la legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per conferenza intende incontri dei Presidenti delle Regioni con un Presidente a turno (semestrale) che convoca le riunioni con pari dignità con una segreteria permanente per una struttura tecnica ad hoc capace di amministrare sei dipendenti a spese dei bilanci regionali senza legge.

Cadenza degli incontri, uno ogni due mesi, anche in concomitanza con la Commissione interregionale e Presidenza del Consiglio.

Il Presidente Marri, condivide la preoccupazione sulla disinformazione. Le Regioni non hanno peso perchè è in crisi il processo di riforma e la crisi delle Regioni non si ovvia con misure organizzative ma il peso si deve ricercare nell'iniziativa che tutti insieme devono portare avanti per rilanciare il ruolo delle Regioni. D'accordo con Persico

sostiene che lo Stato non si può associare e la riunificazione delle Regioni abolisce l'articolazione regionale dello Stato. Per recuperare il ruolo delle Regioni non esiste altra forma che l'incontro con i Presidenti. Occorre evitare che esista una rappresentanza permanente delle Regioni con tre o quattro Presidenti, ma si deve pensare ad un solo Presidente che viene nominato di volta in volta. Non tutte le Regioni hanno la struttura romana, quindi, occorre creare un supporto comune come punto di riferimento.

Il Presidente Enrietti sostiene che di fronte ad una certa crisi dell'Istituto regionale è necessario fantasia e inventiva per rilanciare il ruolo delle Regioni anche per fronteggiare qualsiasi manovra contro le Regioni da parte dei Comuni e delle Province. Anche il terremoto ha dimostrato la debolezza dell'Istituto regionale. Occorre dare solidarietà non soltanto alle popolazioni ma anche alle Regioni colpite.

I nostri comportamenti (es. alcune Regioni possono resistere sei-sette mesi senza governo) contribuiscono a diminuire la credibilità e se la terza legislatura dà gli stessi frutti della seconda si è di fronte ad una china pericolosa.

E' necessario che si esca oggi con la decisione che si è costituita la conferenza delle Regioni. La direzione della conferenza è un aspetto tecnico, e bisogna evitare che si dia ad essa un significato politico. Il sorteggio potrebbe eliminare questo inconveniente. Bisogna puntare con grande energia alla conferenza dei Presidenti.

In merito alla struttura l'idea della s.p.a. è affascinante per motivi di efficienza. Provvisoriamente possono essere messi a disposizione dei funzionari degli Uffici di Roma.

L'assessore Muledda sostiene che non si deve delegare nessuno ma occorre che si sia un minimo di promozione degli incontri. Come Regione a Statuto speciale ricorda che ci sono delle peculiarità da svolgere ed avanza come ipotesi una Presidenza binaria turnata. Sono da tenere in considerazione le due strutture tecniche (romana e comunitaria). La proposta Turci va bene ma va approfondita.

Il sen. Benedicter è d'accordo per la costituzione della consulta dei Presidenti delle Regioni. Se ci sarà partecipazione vi sarà anche la volontà di far progredire questo Istituto regionale.

Il Presidente Massi sostiene che il rilievo politico da dare a questo tipo di problema è fondamentale. Occorre uscire con la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Non è possibile costituire l'associazione. La struttura da mettere al servizio, la più agile è una agenzia come importante punto di riferimento. Dare incarico ad una Regione di studiare il problema dell'Agenzia. Il fatto tecnico e politico è collegato perchè se fallisce il primo anche il secondo verrebbe meno. Occorre studiare una Presidenza a turno tenendo conto dell'ambito territoriale.

Il Presidente Verrastro sottolinea l'esigenza di un raccordo ed un dialogo istituzionalizzato con il Governo. Ritiene che la Conferenza dei Presidenti è un fatto concreto e positivo. Anche la struttura tecnica di supporto sul modello privatistico tipo agenzia va presa in considerazione, tenuto conto della snellezza e dell'efficienza. La funzione di mera convocazione della Conferenza è un fatto secondario, non deve essere assommata ad una sola persona ma a due o tre Presidenti.

Per il Presidente Guzzetti il discorso emerso è interessante perchè tutti i presenti sono d'accordo per costituire una Conferenza per un rapporto con il Governo e tale da recuperare quel rapporto tra le Regioni ed il Governo che finora non è mai esistito. Questo mette in evidenza l'esigenza di avere una struttura tecnica ed operativa.

Per quanto riguarda i rapporti con la Comunità Europea non si può parlare di politica estera, ma questa rientra nella rilevanza di politica interna in quanto occorre la presenza delle Regioni soprattutto nell'elaborazione delle direttive comunitarie perchè spesso queste consentono grosse dotazioni finanziarie ad altri Stati e l'Italia non riesce ad usufruirne. Occorre, quindi, disporre di una struttura che non sia un organismo esistente negli Uffici romani ma di una struttura in-

terregionale che sia necessaria, utile ed ubicata sia a Roma che a Bruxelles e che segna<sup>ti</sup> quotidianamente i vari problemi nel Parlamento, nei Ministeri e negli Enti e che curi i rapporti con la stampa magari usufruendo della collaborazione di fondazioni o istituti specializzati per la elaborazione di studi sui grossi temi.

La conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali a statuto ordinario e speciale delle Province autonome di Trento e Bolzano deve riunirsi ogni tre mesi o quanto è ritenuto necessario, con un Presidente di turno a rotazione per la convocazione delle riunioni, il quale deve avere un rapporto costante con la struttura tecnica.

Per il Presidente Leone si deve parlare di Presidenti di turno per un periodo predeterminato e inoltre la Conferenza dei Presidenti non deve intendersi sostitutiva di quella da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma solo un'anticipazione.

Per quanto riguarda la struttura, una consulenza esterna frusterebbe la capacità dei funzionari regionali, quindi ritiene non opportuno togliere competenze agli Uffici romani.

Il Presidente Comelli, a nome della Regione Friuli Venezia Giulia, aderisce alla iniziativa. Occorre incaricare una o più Regioni che formuleranno apposite proposte per la costituzione della struttura, che potrà essere prevista con un testo legislativo da proporre al Parlamento. Occorre precisare l'organizzazione del lavoro ai fini istituzionali, dando prevalenza all'aspetto tecnico. I Presidenti delle Regioni a statuto ordinario devono tenere conto della peculiarità delle Regioni a statuto speciale. Per la struttura si potrebbe invece prevedere una agenzia come l'ALPEADRIA, costituita in occasione dell'accordo di collaborazione tra le Regioni (italiane, austriache e jugoslave) confinanti con il Friuli. Concorda con la proposta per la CEE.

Il Presidente Persico in conclusione sostiene che occorre individuare alla Presidenza una persona con poteri soltanto di convocazione e ordine del giorno.

./.

Per il Presidente Nenna D'Antonio va bene la Conferenza dei Presidenti perchè è un fatto politico importante. Questa non nasce in forma antitetica con lo Stato ed il Governo, ma per un'armonica collaborazione. No per la Presidenza, ma il Presidente è coordinatore. D'accordo con le strutture proposte. Si potrebbe usufruire anche della collaborazione dell'Istituto di studi per le Regioni del CNR. Raccomanda unitarietà di intenti tra tutte le Regioni senza discriminare il Mezzogiorno, perchè sarebbe campanilistico e perchè il discorso del Mezzogiorno deve far carico a tutto il Paese. Andare avanti, quindi, perchè ci sia più peso e più armonia.

Tutti i Presidenti, infine, si sono dichiarati d'accordo nel ritenere la costituzione della Conferenza delle Regioni un importante fatto politico e nuovo, approvando il documento allegato.

Per il regolamento delle strutture tecniche nella prossima riunione fissata per il 30 e 31 gennaio si potrà dare incarico a quattro o cinque Presidenti per studiare una proposta da sottoporre all'esame della Conferenza.

Per rendere operativa la riunione di oggi è stato deciso di sorteggiare il Presidente di turno.

In un primo sorteggio è stato estratto il Presidente Massi che ha rinunciato, e successivamente al secondo il Presidente Turci che ha accettato.

Il giorno 16 gennaio alle ore 9 riprendono i lavori della Conferenza dei Presidenti per il prosieguo della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

## 2 - RAPPORTI CON IL GOVERNO

Il Presidente Guzzetti poichè ritiene necessario valutare le osservazioni di carattere giuridico sollevate dal Presidente del Consiglio onorevole Forlani circa la costituzione della Conferenza dei Presidenti della Giunte presso la Presidenza del Consiglio, propone di consultare l'on.le Bassanini facendo intervenire anche il Ministro delle Regioni.

Il Presidente Leone propone che questo incontro venga organizzato in occasione del Convegno dell'AICCE(28-29-30 gennaio) a Firenze e quello con le Camere di Commercio (30-31 gennaio) a Roma o il Convegno sulla Finanza locale (21-22 febbraio).

Si decide di dare incarico al Presidente Leone di contattare il prof. Bassarini durante il Congresso dell'AICCE il 28 pomeriggio e di informare il Ministro per le Regioni on.le Mazzotta.

### 3 - RAPPORTO CON IL PARLAMENTO

Per il Presidente Turci occorre fare un comunicato stampa che dichiari che le Regioni appoggiano le modifiche di regolamento della Camera dei Deputati.

Il Presidente Leone osserva che comunque occorre valutare i rapporti Consiglio Regionale-Parlamento, perchè la Commissione bilaterale per le questioni regionali prevede anche un collegamento tra il Consiglio e le Commissioni di merito.

Per il Presidente Guzzetti occorre attenersi alle conclusioni della Commissione e precisamente alla relazione del sen. Modica che non esclude che la Commissione bilaterale consulti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio circa l'attività legislativa.

Il Presidente Persico richiama l'attenzione sui problemi di carattere istituzionale per cui è richiesta la presenza del Presidente delle Giunte e dei Consigli Regionali e su quello dei rinvii delle leggi regionali.

Il Presidente Massi chiede se è possibile trovare una soluzione con il Ministro delle Regioni.

Si decide di dare incarico al Presidente Turci di chiedere un incontro con i Presidenti dei due rami del Parlamento. }

#### 4 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI (ANCI-UPI-UNCEM)

Per il Presidente Guzzetti le Regioni devono discutere tra loro per stabilire un rapporto non episodico ma continuativo che consenta di evitare degli scontri.

Per confrontarsi con gli Enti occorre incaricare tre Presidenti che seguano i rapporti con le Associazioni delle autonomie locali.

Il Presidente Turci propone un incontro con le Associazioni per discutere sul D.L. sulla finanza locale e presentare il Convegno di Firenze sulla F.L. e del Piemonte sugli enti intermedi previsti per i primi giorni del mese di marzo.

Il Presidente Persico chiede se è possibile approfondire preventivamente gli argomenti da sottoporre alle Associazioni.

Si decide di proporre alle tre Associazioni un incontro su:

- Leggi sul riordino delle autonomie
- Finanza locale
- Piano a medio termine e spesa pubblica allargata .

#### 5 - RAPPORTI CEE

Per il Presidente Massi va appoggiata la proposta di avere un punto di riferimento a Roma magari attraverso il Ministro Scotti e una struttura a Bruxelles.

Il Presidente Comelli sostiene l'importanza delle due strutture utilizzando persone competenti e capaci. Suggestisce un incontro con l'Ambasciatore Italiano a Bruxelles Ruggeri.

Per il Presidente Cortese occorre cercare un recapito ufficiale presso la rappresentanza italiana a Bruxelles.

Il Presidente Guzzetti giudica interessante il pro-memoria trasmesso dal Ministro Mazzotta elaborato in occasione dell'incontro con gli esperti delle Regioni nel settore delle politiche comunitarie proprio sul punto in cui si sostiene che "occorre poter disporre di un organi-

suo che sia in grado di fornire alle Regioni le opportune informazioni e svolga opera di ricerca e consulenza, sentite le Amministrazioni del settore".

Si è deciso di rinviare la discussione del documento del Ministro Mazzotta nell'incontro dei Presidenti già fissato il giorno 30.1. p.v.

#### 6 - PIANO A MEDIO TERMINE

Per il Presidente Guzzetti se il piano vede la luce è necessario in tempi rapidi, esaminare il documento, fare osservazioni e chiedere al Ministro la consultazione per verificare con il Governo il raccordo tra i piani di sviluppo regionali ed i piani di settori previsti nel piano triennale.

Si decide di riparlare nella riunione del 30 gennaio per consentire a tutte le Regioni di ricevere la copia ufficiale del documento ed elaborare in quella sede eventuali osservazioni.

#### 7 - NOMINE

Per le nomine proposte dalla Commissione interregionale si rinvia la discussione ed approvazione nella riunione del 30 gennaio.

#### 8 - LEGGE QUADRO SUGLI AIUTI PER LE ZONE TERREMOTATE

Il Presidente Leone sottopone all'attenzione dei presenti un documento (allegato) che rappresenta un impegno minimo che le regioni potrebbero assumere.

Il Presidente Vetrastro fa presente che la disponibilità come fatto volontaristico non è sufficiente perchè alcuni servizi vengano interrot-

ti per vari motivi. Chi prende l'impegno di elaborare un progetto ed un lavoro deve poi portarlo a termine. E' necessario un coordinamento autorevole ed a livello scientifico. Aggiornamento scientifico in materia di ricostruzione in cemento armato e muratura ordinaria che sono due distinte modalità di intervento per evitare di correre dei rischi

Per il Presidente Comelli il documento proposto è un programma di massima che difficilmente le Regioni possono attuare. E' valido solo per l'emergenza, la ricostruzione è compito dei Comuni e delle Regioni terremotate.

Per il Presidente Turci il documento è una traccia. La questione di fondo è la definizione della legge di ricostruzione. Bisogna vedere se nella legge è riconosciuto lo spazio di collaborazione tra Comune e Regione e Comuni.

Il Presidente Guzzetti è d'accordo con la tesi del Presidente Turci. Gli oneri finanziari sono un altro aspetto. Occorre inserire nei piani di sviluppo un progetto per la ricostruzione delle zone terremotate. La linea di intervento deve essere unica tra tutte le Regioni.

Per il Presidente Enrietti nell'emergenza ciascuno ha fatto quello che ha potuto. Sul piano politico occorre incidere perchè in sede governativa si trovino le risorse, le Regioni possono solo mettere a disposizione i tecnici.

Il Presidente Persico sostiene che occorre uscire da questa riunione con la decisione che per la ricostruzione non si debba sottrarre denaro alle Regioni, ma i fondi devono entrare con una partita di giro e che le Regioni devono concordare quello che possono fare.

I successivi interventi dei Presidenti Turci, Massi, Guzzetti, Leone e Cortese precisano che le risorse non devono essere reperite sull'art.8 della legge 281, ma devono essere aggiuntive anche se con la rivalutazione dell'interesse composto che consente un aumento della quota da ripartire tra le Regioni. Per continuare l'emergenza i costi possono gravare sui bilanci regionali, ma la ricostruzione deve essere a carico dello Stato.

./.

13 - FINANZIA SANITARIA

Il Vice Presidente Cortesè relaziona in merito al disegno di legge di approvazione del Piano Sanitario Nazionale 1981-1983 e sul disegno di legge relativo alla formazione del bilancio annuale dello Stato per la parte riguardante l'erogazione dei mezzi finanziari alle Unità sanitarie locali e propone degli emendamenti (v.documento allegato).

Si dà incarico al Presidente Turci di trasmettere tale pro-memoria a tutti i Presidenti delle Regioni, al Governo ed al Parlamento.

Alle ore 13,00 del giorno 16.1.81 si decide di terminare la riunione.

<b>Presidenze della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dal 1981 al 2015</b>	
<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA - LANFRANCO TURCI</b>	da gennaio ad aprile 1981
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ANTONIO COMELLI</b>	da maggio a luglio 1981
<b>REGIONE LAZIO - GIULIO SANTARELLI</b>	da settembre a dicembre 1981
<b>REGIONE LOMBARDIA - GIUSEPPE GUZZETTI</b>	da gennaio ad aprile 1982
<b>REGIONE MARCHE - EMIDIO MASSI</b>	da maggio a luglio 1982
<b>REGIONE PIEMONTE - EZIO ENRIETTI</b>	da settembre 1982 a gennaio 1983
<b>REGIONE PUGLIA - NICOLA QUARTA</b>	da marzo ad aprile 1983
<b>REGIONE SARDEGNA - ANGELO ROICH</b>	da luglio a dicembre 1983
<b>REGIONE LIGURIA - RINALDO MAGNANI</b>	da gennaio a giugno 1984
<b>REGIONE TOSCANA - GIANFRANCO BARTOLINI</b>	da luglio 1984 a gennaio 1985
<b>REGIONE VENETO - CARLO BERNINI</b>	da gennaio 1985 ad aprile 1986
<b>REGIONE UMBRIA - GERMANO MARRI</b>	da aprile a novembre 1986
<b>REGIONE SICILIA - RINO NICOLOSI</b>	da gennaio a novembre 1987
<b>REGIONE TRENTO ALTO ADIGE - GIANNI BAZZANELLA</b>	da dicembre 1987 ad ottobre 1988
<b>REGIONE VALLE D'AOSTA - AUGUSTO ROLLANDIN</b>	da gennaio 1989 a marzo 1990
<b>REGIONE VALLE D'AOSTA - GIANNI BONDAZ</b>	da settembre a ottobre 1990
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ADRIANO BIASUTTI</b>	da novembre 1990 a dicembre 1991
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - VINICIO TURELLO</b>	da gennaio a giugno 1992
<b>REGIONE MOLISE - ENRICO SANTORO</b>	da giugno a luglio 1992
<b>REGIONE MOLISE - LUIGI DI BARTOLOMEO</b>	da settembre 1992 a gennaio 1993
<b>REGIONE CAMPANIA - FERDINANDO CLEMENTE DI SAN LUCA</b>	da gennaio a marzo 1993
<b>REGIONE CAMPANIA - GIOVANNI GRASSO</b>	da aprile a giugno 1993
<b>REGIONE ABRUZZO - VINCENZO DEL COLLE</b>	da luglio a dicembre 1993
<b>REGIONE CALABRIA - GUIDO RHODIO</b>	da gennaio a luglio 1994
<b>REGIONE BASILICATA - ANTONIO BOCCIA</b>	da luglio 1994 a gennaio 1995
<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA - PIER LUIGI BERSANI</b>	1° semestre 1995
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ALESSANDRA GUERRA</b>	2° semestre 1995
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - SERGIO CECOTTI</b>	2° semestre 1995
<b>REGIONE LAZIO - PIERO BADALONI</b>	1° semestre 1996
<b>REGIONE LIGURIA - GIANCARLO MORI</b>	2° semestre 1996
<b>REGIONE LOMBARDIA - ROBERTO FORMIGONI</b>	1° semestre 1997
<b>REGIONE MARCHE - VITO D'AMBROSIO</b>	2° semestre 1997
<b>REGIONE TOSCANA - VANNINO CHITI</b>	1998 - 2000
<b>REGIONE PIEMONTE - ENZO GHIGO</b>	2000 - 2005
<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA - VASCO ERRANI</b>	2005 - 2010
<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA - VASCO ERRANI</b>	2010 - 2014 (luglio)
<b>REGIONE PIEMONTE - SERGIO CHIAMPARINO</b>	2014 (agosto) - 2015 (maggio)
<b>REGIONE PIEMONTE - SERGIO CHIAMPARINO</b>	2015 (luglio) - 2015 (dicembre)
<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA - STEFANO BONACCINI</b>	2015 (dicembre) -

Il volume è stato aggiornato il 29 marzo 2020

